



TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Ufficio GIP – GUP

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE A SEGUITO DI OPPOSIZIONE
- artt. 408/411 c.p.p., 125 e 126 D.Lv. 217/89-

Il Giudice per le indagini preliminari dott.ssa Angela Maria Nutini,
- letti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe nei confronti di:
LARGHI Claudio, in atti generalizzato, indagato per il reato di cui all'art. 368 c.p.
accertato in Novara in epoca anteriore e prossima all'11.11.2015, di cui parte
offesa è ZARRILLI Pino;
- vista la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero, dott.ssa Silvia
Baglivo;
- rilevato che la richiesta di archiviazione è stata ritualmente notificata alla P.O.;
- letto l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione;
- celebrata l'udienza camerale del 05.09.2017
a scioglimento della riserva *ivi* assunta

OSSERVA

La richiesta di archiviazione merita accoglimento.
Preliminarmente in sede di udienza camerale la difesa dell'indagato ha eccepito
l'inammissibilità dell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione per tardività,
nonché per omessa indicazione delle ulteriori indagini da compiere.
Per quanto riguarda l'eccezione di inammissibilità dell'atto di opposizione per
tardività si osserva che la giurisprudenza maggioritaria, cui questo Giudice intende
aderire, è costante nel ritenere che il termine di dieci giorni – ora peraltro innalzato
a 20 giorni – assegnato alla P.O. per prendere visione del fascicolo del P.M. e
proporre eventualmente opposizione alla richiesta di archiviazione (art. 408,
comma 3, c.p.p.) non ha natura perentoria, bensì: a) dilatoria per il P.M. e il G.I.P.,
nel senso che questi non possono compiere le attività di propria competenza (per il
P.M. trasmettere la richiesta di archiviazione con contestuale fascicolo delle
indagini e per il G.I.P. decidere nel merito sulla richiesta) prima che il termine di
dieci giorni sia decorso, b) acceleratoria per la P.O., così evitando il rischio che

l'opposizione pervenga alla cognizione del Giudice a procedimento già definito (*ex multis* Cass., Sez. 2, sentenza n. 15888 del 16/03/2006 Cc. - dep. 08/05/2006).

In merito alla dedotta omessa indicazione delle ulteriori indagini da compiere, ritiene questo Giudice che l'opponente abbia assolto all'onere legale previsto dall'art. 410, co. 1, c.p. avendo lo stesso indicato nell'atto di opposizione i mezzi di prova richiesti per il proseguimento delle indagini.

La difesa dell'indagato si è poi opposta alla produzione documentale effettuata dalla P.O. in sede di udienza camerale.

Sul punto si osserva che per costante giurisprudenza il termine previsto dall'art.127, co. 2, c.p.p. il quale stabilisce che le memorie possono essere presentate entro cinque giorni dall'udienza, non può considerarsi perentorio, in virtù del principio di tassatività delle decadenze sancito dall'art. 173, comma 1, c.p.p., sicché possono essere presentati atti purché sia rispettato il diritto della parte contro-interessata al contraddittorio (Cass., Sez. 6, Sentenza n. 44408 del 10/07/2013 Cc. - dep. 31/10/2013, Rv. 257747). Deve ritenersi che lo stesso principio valga per la produzione documentale, sulla quale la Difesa dell'indagato è stata posta in condizione di interloquire.

Per questi motivi le succitate eccezioni non possono trovare accoglimento.

Tuttavia, ritiene questo Giudice condivisibili le motivazioni del P.M. in ordine all'insussistenza del delitto di calunnia di cui all'art. 368 c.p., non risultando iscrizioni attuali o remote che vedano ZARRILLI Pino persona indagata.

In merito all'invalidità della querela presentata dalla P.O., si ritengono fondate le osservazioni avanzate dalla difesa.

E', infatti, *ius receptum* nella giurisprudenza di legittimità che la querela, atto negoziale di diritto pubblico prodromico all'esercizio dell'azione penale esclusivamente per tutti quei reati procedibili a querela della persona offesa, è tassativamente soggetta alle formalità prescritte dalla legge al fine di assicurare la certezza della presentazione ovvero della provenienza dell'atto, sicché la querela presentata per iscritto, ma non personalmente necessita dell'autenticazione della firma del querelante, come postulato dall'art. 337 c.p.p., la cui mancanza rende improcedibile l'azione penale.

Nel caso di specie manca nell'atto di querela il requisito dell'autenticazione della firma, non potendosi ritenere equipollente l'allegazione della carta d'identità, in quanto modalità non prevista dalla normativa vigente in materia, non potendosi fare riferimento a quella che regola i rapporti tra il cittadino e la P.A. – Testo Unico sulla documentazione amministrativa, D.P.R. 28/12/2000 n° 445, G.U. 20/02/2001 –, nell'ambito della quale vi sono peraltro importanti deroghe al ricorso della stessa – cfr. art. 21 DPR cit. – al fine di autenticare la sottoscrizione.

Per tutte queste ragioni e, non ravvisando ulteriori reati procedibili d'ufficio oltre e a quello di cui all'art. 368 c.p., deve essere disposta l'archiviazione del procedimento.

P.Q.M.

Visti gli artt. 408 ss. c.p.p.

DISPONE l'archiviazione del procedimento e per effetto ORDINA la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.




AUTORIZZA il rilascio di copia degli atti del presente procedimento ai richiedenti aventi diritto.

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Novara, li 8 settembre 2017

Il G.I.P.

Dott.ssa Angela Maria Nutini



Deposito in Cancelleria

il 8/9/17

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
(R^{no} R Pinelli)